



Consulenti del Lavoro
▼ **Consiglio Nazionale dell'Ordine**

Viale del Caravaggio 84
00147 Roma
Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282
e-mail consigliazionale@consulentidellavoro.it
e-mail pec consigliazionale@consulentidellavoropec.it
C.F.: 80148330584



Roma, 20/02/2017

Prot. n. 0001695/U/INPS

Preg.ma Dott.ssa
Maria Sandra PETROTTA
Direzione Centrale Entrate INPS
mariasandra.petrotta@inps.it

Oggetto: Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225.

Con precedente comunicazione del 1° febbraio 2017 sono state poste all'attenzione dell'Istituto alcune problematiche irrisolte relative alla definizione agevolata di cui all'oggetto.

Le aziende che non hanno in corso una rateizzazione del debito previdenziale con Equitalia, nonostante la presentazione della predetta richiesta, ricevono dalle sedi territoriali dell'Istituto comunicazione circa l'irregolarità ai fini della normativa sul rilascio del DURC.

Si ritiene che tale soluzione interpretativa, sia derivata dalla mancanza di raccordo fra le due normative e dal fatto che la definizione agevolata si perfeziona solo col pagamento dell'unica o prima rata entro il prossimo mese di luglio.

Se confermato questo indirizzo, le aziende metterebbero a rischio la propria capacità di operare nel mercato, soprattutto nei servizi e forniture verso la pubblica amministrazione.

In riferimento ai debiti previdenziali, altra questione sollevata ineriva all'esatta individuazione delle partite debitorie che rientrerebbero nella definizione agevolata.

L'agevolazione, com'è noto, consiste nell'esclusione dall'importo debitorio di sanzioni ed interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del D.P.R. 602/1973, e delle sanzioni aggiuntive di cui all'art. 27, comma 1, del D.Lgs. 46/1999.

Il dubbio attiene alle sanzioni civili che accompagnano il debito contributivo, ex art. 116, Legge n. 388/2000.



Rientrano nella definizione agevolata anche quelle calcolate dall'Inps e trasferite nell'avviso di addebito, o sono interessate, invece, solo quelle formatesi dopo la notifica del ruolo al debitore (articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)?

Ultima questione.

In base all'art. 6, comma 1, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, citato, i debitori possono estinguere il debito previdenziale senza corrispondere "... *le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,.....*".

Per usufruire di tale agevolazione, però, occorre pagare le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e "interessi" (oltre alle somme maturate a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento).

Ciò posto, come calcolare gli "interessi", considerato che per i debiti previdenziali la norma di riferimento (Legge n. 388/2000) impone l'applicazione di una sanzione specifica che si distingue a seconda che si configuri la fattispecie dell'omissione o dell'evasione?

Al momento (in cui si scrive) non ci sono ancora istruzioni ufficiali da parte dell'Istituto, nonostante si avvicini il termine (31 marzo), entro cui le aziende dovranno decidere se utilizzare questa importante agevolazione, e ciò nonostante le sollecitazioni dello scrivente e conseguenti interrogazioni parlamentari (atto Camera n. 3-02778 dell'8 febbraio 2017) poste direttamente al Ministro Padoan.

Si conosce informalmente di uno scambio di pareri tra il MEF, Equitalia e Inps, dai quali sarebbe emerso in ordine alle predette questioni:

- 1) **DURC** - Nessuna possibilità di rilascio del DURC positivo per le aziende che non hanno in corso una rateizzazione. Questo creerà evidenti disparità nei confronti di stessi contribuenti. Oppure costringerà, per aggirare il problema, la presentazione di una richiesta di dilazione a Equitalia per pagare una sola rata, e poi presentare l'istanza di definizione agevolata. Com'è noto, infatti, il mancato versamento fino a cinque rate non comporta la revoca della dilazione, permettendo al circuito del DURC on line di considerare regolare l'azienda.
- 2) **Sanzioni previdenziali definibili nell'agevolazione.** - Le sanzioni contenute nell'avviso di addebito originario notificato dall'Inps e quelle formatesi dopo la consegna del ruolo, sarebbero integralmente definibili.
- 3) **"Interessi" da aggiungere al capitale per il pagamento della rata a luglio 2017.** - Nell'ipotesi in cui le sanzioni per omissione (fino al 40%) o evasione (fino al 60%) raggiungano il tetto massimo, sul debito contributivo residuo maturano i soli interessi di mora ex art. 30 D.P.R.



602/1973 dal giorno del raggiungimento del tetto massimo fino al termine prescrizione di 5 anni dalla data in cui il versamento doveva essere effettuato. Sarebbero questi, pertanto, gli "interessi", se formati, da aggiungere al capitale per il pagamento della prima o unica rata entro luglio 2017.

Per le superiori considerazioni, si auspica un pronto intervento dell'Istituto che confermi quanto anticipato e che soprattutto aiuti le aziende nella scelta, non sempre scontata, se aderire o meno alla definizione agevolata.

Cordiali saluti.

IL VICEPRESIDENTE
(Vincenzo Silvestri)

VS/mg